



Comune di Castel d'Azzano
Provincia di Verona

I.M.U.

Imposta Municipale Unica

Indicazioni Preliminari in attesa delle delibere di Consiglio Comunale

Dal 1° gennaio 2012 il governo ha introdotto l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) che sostituisce l'I.C.I. Com'è noto questa nuova imposta va per la maggior parte nelle casse statali, come pure ogni detrazione non prevista dalla legge che rimane a carico del Comune poiché allo Stato deve essere comunque garantito il gettito previsto. Tuttavia, anche tenendo conto dei pesantissimi tagli al Bilancio Comunale previsti per il 2012 e 2013 l'Amministrazione di Castel d'Azzano **cercherà di non aumentare l'aliquota base.**

CHI DEVE PAGARE L'IMU?

I possessori di immobili e quindi i possessori di fabbricati (compresa l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali), terreni e aree edificabili. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **una unità** pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Le agevolazioni della nuova imposta sono sulle pertinenze delle abitazioni principali appartenenti alle sole categorie C/2, C/6 e C/7 (**una sola** per ciascuna categoria). Altre agevolazioni vanno verificate nelle prossime settimane a causa del continuo mutamento della normativa durante l'iter parlamentare. Altre agevolazioni ed aliquote sono allo studio dell'Amministrazione Comunale non appena saranno disponibili i chiarimenti di legge.

ALIQUOTE PER IL 2012:

A causa della normativa in continua modifica, il Comune non ha per ora fissato le aliquote ed il nuovo regolamento. Le aliquote base sono:

- 0,40%: aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7) con possibilità per il Comune di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali (dal 0,20% al 0,60%);
- 0,76%: aliquota base (il Comune potrà aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali, dal 0,46% al 1,06%);
- 0,20%: aliquota per i fabbricati rurali strumentali (il Comune può solo diminuirla fino allo 0,1%).

Nel caso di abitazione principale l'IMU si può versare in due rate (18.6 e 17.12) oppure in **tre rate** in tal caso ognuna pari a un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota base, pari allo 0,4 per mille. Primo versamento entro il **18 giugno 2012**, il secondo entro il **16 settembre 2012**. La terza e ultima tranche dovrà essere corrisposta entro il **17 dicembre 2012** «a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio delle precedenti rate»: i comuni, infatti, potranno aumentare o diminuire l'aliquota base dello 0,2 per cento e questo determinerà il valore della rata. Per tutto ciò che non è abitazione principale l'imposta si versa in due rate scadenza 18 giugno 2012 e 17 Dicembre 2012.

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione base di € 200,00 più € 50,00 (valida solo per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un importo massimo di € 400,00.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Le aliquote sopra si applicheranno, per i fabbricati, sul valore dell'immobile ottenuto aumentando la rendita catastale del 5% e applicando i seguenti nuovi moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5) che dal 01/01/2013 passerà a 65;
- 55 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo (dal 3912 al 3919).

Essendo la disciplina dell'IMU di recente emanazione eventuali modifiche di legge in corso saranno **prontamente segnalate sul sito internet del Comune, dove è possibile anche avere un calcolo istantaneo dell'imposta in base alle proprie rendite catastali:**

Clicca qui per il calcolo dell'imposta

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune tel **045 9215937/938** nei seguenti orari Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Dott. Antonello Panuccio
Assessore alle Politiche di Bilancio, Istruzione e Cultura

Dott. Franco G. Bertaso
Sindaco